

Il sovraffollamento delle carceri in violazione dei diritti umani e il caso Sulejmanovic
di Antonio Lanzaro

La crescita imponente della popolazione penitenziaria interessa ormai da più di un decennio la maggior parte delle democrazie del mondo. Sebbene gli Stati Uniti mantengano ancora oggi il primato di paese con il più alto numero di detenuti, incrementi degli indici di detenzione si sono avuti anche in molti paesi europei già a partire dagli anni ottanta. Tra questi, l'Italia, che ha registrato un aumento considerevole della popolazione detenuta, cresciuta a ritmi sostenuti anche per effetto delle ondate migratorie che hanno investito il nostro paese, diventato una delle mete scelte dagli immigrati o per la loro definitiva stabilizzazione sul territorio italiano o anche semplicemente come sosta intermedia per raggiungere altre destinazioni. Si tratta, peraltro, di un fattore comune ad altri paesi dell'Unione europea, soprattutto quelli di recente immigrazione come, appunto, il nostro paese e la Grecia¹.

Le trasformazioni riscontratesi all'interno della popolazione detenuta in Italia, ed individuate nel progressivo ringiovanimento dell'universo carcerario, nel citato incremento del tasso di detenuti stranieri nonché all'aumento della lunghezza delle pene piuttosto che nel numero delle nuove incarcerazioni, sono infatti nel segno di quanto determinatosi in tutti i paesi occidentali che hanno conosciuto un processo significativo di "ricarcerizzazione"².

Gli ultimi dati sulla popolazione carceraria resi noti dal Ministero della Giustizia annoverano ben 63.981 detenuti nelle carceri italiane³ (di cui il 37% costituito da stranieri), ben oltre la soglia cosiddetta "regolamentare" e quella di "tollerabilità" fissata per ciascuna struttura. Questa situazione è andata ad aggravare l'atavico e strutturale problema del sovraffollamento degli istituti penitenziari che, oltre a determinare un peggioramento delle

¹ L. Re, Le carceri europee: sovraffollamento e detenzione degli immigrati, in *Jura Gentium*, rivista di filosofia del diritto internazionale e della politica globale.

² M. Pavarini, Processi di ricarcerizzazione e nuove teorie giustificative della pena, in *Rassegna penitenziaria e criminologica*, 2000, n.1-3, pp. 94 e ss.

³ Situazione al 1 settembre 2009. Fonte: Dip.to dell'amministrazione penitenziaria.

condizioni di vita dei detenuti, pone notevoli problemi sotto il profilo della tutela dei “diritti dei detenuti”⁴.

Tale argomento è stato di recente affrontato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Sulejmanovic c. Italia, all’esito della quale i giudici di Strasburgo, per cinque voti contro due, hanno affermato che, sebbene non sia possibile determinare in maniera certa e definitiva uno spazio vitale minimo da assicurare a ciascun detenuto all’interno della propria cella ai termini della Convenzione, la mancanza evidente di spazio personale costituisce violazione dell’articolo 3 della CEDU. Innanzitutto è evidente come nonostante l’evoluzione storico-giuridica che ha coinvolto la nostra società civile, i comportamenti delinquenziali manifestatisi nel tempo si sono spesso modificati ma mai nettamente diminuiti. Purtroppo, infatti, non si è mai constatata una percentuale di estinzione di questi fenomeni tale da poter affermare che i diversi strumenti posti in essere siano stati completamente efficaci. Tra i principali mezzi punitivi adottati nelle varie epoche, ad emergere è sempre stata la tendenza ad usare la restrizione della libertà personale mediante la reclusione in appositi istituti penitenziari. Tali istituti e le loro modalità punitive e di recupero si sono negli anni modificati fino ad arrivare a riforme più vicine ai nostri tempi; quest’ultime riforme del sistema penitenziario hanno teso a sottolineare lo scopo rieducativo della pena mediante processi di reinserimento sociale e l’introduzione di misure alternative alla detenzione. Ciononostante il ricorso alla carcerazione resta modalità diffusa dato l’aumento delle persone che si macchiano dei più svariati reati di diversa gravità sociale. Un tale aumento delinquenziale, in un’attuale società sempre più complessa e globalizzata, riporta al sorgere di un’altrettanta problematica realtà che consiste nel sovraffollamento degli istituti penitenziari.

Il carcere è spesso sinonimo di esclusione sociale e il luogo in cui il detenuto mette a dura prova la sua identità. La società e le istituzioni carcerarie chiedono di uniformarsi alle regole, ma il sovrannumero dei carcerati e le condizioni di invivibilità delle strutture rendono difficile attuare tale richiesta e di conseguenza ciò rimanda al più ampio e complesso problema della tutela del rispetto dei diritti umani dei carcerati che soffrono questa situazione. Il problema del sovraffollamento comporta, spesso, la violazione del divieto di tortura sancito all’articolo 3 della CEDU, motivo per cui il nostro ed altri paesi europei vengono condannati dalla Corte di Strasburgo presso la quale fanno ricorso gli individui che sono stati vittima di tali soprusi durante il periodo della loro detenzione. Dall’analisi di varie sentenze concernenti

⁴ Tale espressione è stata coniata in tempi abbastanza recenti, essendosi affermata dopo la seconda guerra mondiale, sebbene affondi le sue radici nell’ordinamento scandinavo, che già nel 1809 aveva previsto la figura dell’ombudsman. Se ne trova traccia nelle Regole minime per il trattamento dei detenuti dell’ONU (Risoluzione del 30.08.1995) e del Consiglio d’Europa (Risoluzione n.5 del 19.01.1973).

queste condanne, come ad esempio quella relativa al caso Sulejmanovic, si evince quali sono state le condizioni di vita di questi soggetti durante la detenzione, che hanno portato alla violazione dei loro diritti. Come abbiamo detto sono circa 65 mila i detenuti attualmente reclusi nelle carceri italiane, 20 mila in più rispetto al numero effettivo dei posti disponibili, circa 43 mila: ciò fa sì che nelle celle di dimensioni ristrette si trovano a vivere più persone con la conseguente perdita dei propri spazi vitali minimi concessi; ogni due giorni muore un detenuto e il 2009 è l'anno nero per i suicidi.

E' necessario soffermarsi a pensare all'efficacia delle restrizioni della libertà personale e, più in generale, delle politiche repressive del Governo, che hanno prodotto più criminalizzazione dei soggetti deboli e quindi, in definitiva, più carcere. Si ricorda inoltre il ruolo fondamentale che gioca il fenomeno dell'immigrazione, nell'ambito di tale circostanza, infatti le carceri italiane esplodono anche perché tarate sulla popolazione italiana e non sulla nuova popolazione immigrata, altro motivo questo per riflettere sulle possibili soluzioni del problema, nonché, nel caso specifico dell'immigrazione, sulla necessità di porre in essere giusti ed equi processi che vedono coinvolta la popolazione straniera. Calano quindi le misure alternative alla detenzione, mentre si continua a parlare di costruire nuove carceri ma il luogo comune che viene ripetuto è "più carcere, più sicurezza". A giustificare così tanta attenzione a questa problematica è che oggi appare inverosimile che ciò possa ancora accadere in un paese avanzato come il nostro e ancora di più suscita clamore l'incapacità di reagire nonostante le diverse ipotesi di risoluzione. Il caso Sulejmanovic mostra soltanto alcune delle sfere dei diritti umani che possono essere lese durante la reclusione in istituti che vivono la realtà del sovraffollamento carcerario, parliamo nel caso specifico della violazione dell'articolo 3 della CEDU. Ovviamente in un discorso più generico è possibile sostenere che gli articoli della Convenzione che potrebbero essere messi in discussione da questa circostanza sono multipli.

Analizziamo quindi quanto accaduto nel caso in questione che vede la Corte europea dei diritti dell'uomo riunita in Camera di Consiglio emettere il 16 luglio 2009 la sentenza nella causa intentata dal 36enne Izet Sulejmanovic, cittadino della Bosnia Erzegovina, contro l'Italia. Il Sulejmanovic, condannato per furto, ricettazione e falso, veniva arrestato il 30 novembre 2002 mentre si trovava a Roma per ottenere un permesso di soggiorno. Egli doveva scontare nel complesso un anno, nove mesi e cinque giorni di reclusione, pertanto veniva condotto nel carcere di Rebibbia a Roma. Per tale sentenza, con cinque voti favorevoli su sette, il nostro paese è stato condannato ad un risarcimento pari a 1000 euro per danni morali subiti dal Sulejmanovic durante il periodo di carcerazione trascorso nel carcere di Roma tra il 2002 e il

2003, carcerazione avvenuta in violazione della CEDU, la quale all'articolo 3 stabilisce che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

La sentenza rappresenta un precedente gravissimo per l'Italia con conseguenze imprevedibili per le casse dello Stato se l'esempio venisse seguito dagli oltre 63.000 detenuti ammassati nelle celle di nostri penitenziari. Sulejmanovic, già condannato tra il 1992 e il 1998 a due anni, cinque mesi e cinque giorni di reclusione per evasione, rapina aggravata, furto e falsificazione dei documenti, il 30 novembre 2002 si era presentato alla Questura di Roma per ottenere un permesso di soggiorno ma come abbiamo visto era stato arrestato e condotto a Rebibbia per espiare una pena residua di nove mesi e cinque giorni. Dal giorno dell'arresto fino al 15 aprile 2003, aveva sostenuto poi il detenuto nelle sue denunce alla Corte, era passato in diverse celle aventi una grandezza di mq 16.20, condivise con altri cinque compagni per cui a ciascuno di essi rimaneva uno spazio di soli 2.70 mq. Dal 15 aprile al 20 ottobre era stato con quattro persone, disponendo, in tal caso, di mq 3.40, nella denuncia aveva scritto che era stato in cella ogni giorno per più di 18 ore da dove era uscito solo per usufruire di poco più di quattro ore e mezzo di "aria", regime vissuto fino alla scarcerazione, avvenuta il 20 ottobre 2003. Già qualche mese prima, però, il 4 luglio 2003, i suoi avvocati avevano denunciato la violazione dell'articolo 3 alla Corte di Strasburgo, lamentando le condizioni di detenzione, in particolare lo stato di sovraffollamento (1560 detenuti invece che 1188) e il tempo ritenuto inadeguato trascorso all'interno della cella. Il Governo italiano a richiesta della Corte e con nota datata 4.07.2008, aveva trasmesso la documentazione relativa alla carcerazione del Sulejmanovic, allegando gli ordini di servizio della Direzione di Rebibbia circa l'organizzazione delle sezioni detentive dove era stato ristretto il ricorrente ed un progetto cronologico delle celle in cui era stato con indicazione degli occupanti. La Corte, dopo aver analizzato la normativa penitenziaria italiana e internazionale, si è pronunciata in maniera positiva circa la ricevibilità del ricorso, valutando le contrapposte tesi del detenuto e della difesa formulate dal nostro governo. I principi generali richiamati dalla CEDU nel caso in esame permettono di ripercorrere la giurisprudenza sviluppatasi in materia. La CEDU, facendo riferimento alle sentenze della Grande Camera nei casi Saadi c. Italia, sentenza del 28.02.2008 e Labita c. Italia, sentenza del 6.04.2000, ricorda innanzitutto che l'articolo 3 della Convenzione consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche in quanto proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti inumani o degradanti, quali che siano i comportamenti della vittima. La CEDU ricorda inoltre che l'articolo e della Convenzione impone allo Stato di assicurare che tutti i prigionieri siano detenuti in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non

provochino all'interessato uno sconforto e un malessere di intensità tale da eccedere l'inevitabile livello di sofferenza legato alla detenzione e che, tenuto conto delle necessità pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati in modo adeguato (Kudla c. Polonia, sentenza della Grande Camera del 26.10.2000). La CEDU ricorda anche che il CTP, il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti o delle pene inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, ha fissato a 7 mq per persona la superficie minima suggerita per una cella di detenzione e che un sovraffollamento carcerale grave pone di per sé un problema sotto il profilo dell'articolo 3 della Convenzione. La CEDU ricorda anche che non può dare la misura, in modo preciso e definitivo, dello spazio personale che deve essere attribuito a ciascun detenuto secondo la Convenzione, dato che questa questione può dipendere da numerosi fattori, come la durata della privazione della libertà, la possibilità di accesso alla passeggiata all'aria aperta o la condizione mentale e fisica del detenuto (si veda in Trepachkine c. Russia, sentenza del 19.07.2007). La CEDU ricorda anche che in certi casi la mancanza di spazio personale per i detenuti era talmente evidente da giustificare, di per sé, la constatazione della violazione dell'articolo 3. In questi casi, in linea di principio, i ricorrenti disponevano individualmente di meno di 3 mq (si vedano i casi, tutti contro la Russia, Aleksandr Makarov c. Russia, n. 15217/07, 12.03.2009; Lind c. Russia, n. 25664/05, 6.12.2007; Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, 21.06.2007; Andrei Frolov c. Russia, n. 205.02, 29.03.2007; Labzov c. Russia, n. 62208/00, 16.06.2005 e Mayzit c. Russia, n. 63378/00, 20.01.2005). La CEDU ricorda infine che nei casi dove il sovraffollamento non solleva automaticamente l'eccezione di violazione dell'articolo 3, al fine di verificare il rispetto di questa disposizione, possono essere presi in considerazione altri aspetti riguardanti le condizioni detentive. Tra questi elementi figurano la possibilità di utilizzare i servizi igienici privatamente, l'areazione disponibile, l'accesso alla luce naturale e all'aria aperta, al qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Inoltre al CEDU ricorda che anche in casi dove ciascun detenuto disponeva dai 3 ai 4 mq, ha accertato la violazione dell'articolo 3 quando la mancanza di spazio era accompagnata da una mancanza di ventilazione e di luce (si vedano i casi Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9.10.2008; Vlassov c. Russia, n. 78146/01, 12.06.2008; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, 18.10.2007; Trepachkine e Peers c. Grecia, n. 28524/95, sentenza del 19.04.2001).

In ogni caso, anche sulla base dei documenti dell'Italia, era risultato che il detenuto per più di due mesi e mezzo aveva condiviso una cella con altri disponendo per sé solo di 2.70 mq, cosa che era stata fonte di disturbo e disagio quotidiano. Per quanto attiene invece il periodo trascorso fuori dalla cella, la Corte aveva accertato, attraverso la documentazione

esibita dall'Italia, che il detenuto poteva trascorrere 8 ore e 50 minuti fuori dalla stessa, calcolando le ore del cortile di passeggio, quelle della sala ping-pong e del tempo trascorso per consumare il pasto nella cella di altri detenuti. Valutate le contrapposte posizioni in fatto e in diritto, si era passati ad esaminare la richiesta risarcimento per danni fisici e psichici che il Sulejmanovic aveva quantificato in 15.000 euro, somma considerata esorbitante dal governo italiano, che aveva messo in evidenza come il detenuto avesse beneficiato di una legge proprio finalizzata ad attenuare il problema del sovraffollamento e che già lo stesso riconoscimento della avvenuta violazione avrebbe potuto costituire una soddisfazione equa. In via subordinata si dichiarava disposto a riconoscere un risarcimento non superiore a 3.000 euro. La Corte, visto l'articolo 41 della Convenzione, secondo cui in caso di accertata violazione va riconosciuta alla parte lesa un risarcimento equo, il 16.07.2009 ha stabilito, con il voto contrario e motivato del giudice Vladimiro Zagrebelsky, rappresentante per l'Italia, cui si è associato un altro giudice, che il Sulejmanovic ha subito un torto morale certo, riconoscendogli un risarcimento per danni, ritenuto equo per una somma pari a 1.000 euro. E' evidente come tutta la sentenza ruoti intorno alla questione relativa allo spazio personale che deve essere riconosciuto all'interno delle singole celle a ciascun detenuto ai fini dell'accertamento o meno di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Tale disposizione, come specifica la Corte richiamandosi ad un suo precedente, sancisce uno dei valori fondamentali di tutte le società democratiche ed impone allo Stato di assicurare che le condizioni detentive siano compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della pena non sottopongano l'interessato ad un disagio o ad una prova di intensità superiore al livello di sofferenza che discende, inevitabilmente, dallo stato di privazione della libertà personale, e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere siano adeguatamente garantite⁵. Ne discende, peraltro, che, ai fini dell'accertamento della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, occorre verificare che anche nella cella, in cui il detenuto trascorre la maggior parte della giornata, presenti caratteristiche tali da garantire il rispetto del principio sopra richiamato.

Ai fini di tale valutazione, la Corte ha utilizzato come parametro di riferimento quello indicato dal Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti inumani o degradanti (CPT⁶), che ha individuato in 7 mq per detenuto "la superficie minima auspicabile

⁵ In tal senso, Kudla c. Polonia, Grande Chambre, n. 30210/1996

⁶ Il Comitato europeo per la Prevenzione della Tortura e delle Pene o Trattamenti inumani o degradanti è stato istituito nel 1987 nell'ambito della Convenzione del Consiglio d'Europa. Il lavoro del CPT è concepito come parte integrante del sistema del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e si colloca come meccanismo non-giudiziale attivo affianco all'esistente meccanismo giudiziale reattivo della Corte. Il CPT, infatti, svolge la sua funzione essenzialmente preventiva attraverso due tipi di visite, periodiche e ad hoc. Le prime sono effettuate in tutti gli Stati membri con

per una cella detentiva”⁷. Tuttavia la Corte si è affrettata a precisare che non è possibile quantificare, in modo preciso e definitivo, lo spazio personale che deve essere concesso a ciascun detenuto ai sensi della Convenzione, in quanto esso dipende da diversi fattori, come la durata della privazione della libertà personale, la possibilità di accesso alla passeggiata all’aria aperta nonché le condizioni mentali e fisiche del detenuto⁸. In questo caso, però, in analogia con gli altri precedenti, i giudici di Strasburgo hanno giudicato la situazione di sovraffollamento talmente evidente da giustificare, da sola, la constatazione della violazione dell’articolo 3. E’ alla luce di tali considerazioni che la Corte ha rilevato che la permanenza del ricorrente, finì all’aprile del 2003, in una cella nella quale ciascun detenuto poteva disporre di soli 2.7 mq, quindi di una superficie di gran lunga inferiore a quella minima ritenuta auspicabile dal CPT, costituiva trattamento inumano e degradante ai sensi dell’articolo 3 della CEDU. Per il periodo di detenzione successivo, durante il quale il ricorrente aveva potuto disporre di uno spazio personale di oltre 3.2 mq, la Corte ha ritenuto, invece, che il trattamento cui era stato sottoposto il ricorrente non avesse raggiunto quel livello di gravità minimo richiesto per rientrare nella previsione dell’articolo 3. Particolare interesse riveste l’opinione del giudice Sajò, il quale rilevava che, nel caso in esame, non era stata la mancanza di spazio nella cella a costituire di per sé un trattamento inumano e degradante, quanto la mancata adozione da parte dello Stato membro di misure compensative supplementari volte ad attenuare le condizioni veramente gravose derivanti dalla situazione di sovrappopolazione del carcere⁹.

Di diverso avviso il giudice Zagrebelsky, secondo il quale le condizioni detentive lamentate dal ricorrente non avrebbero raggiunto quel “minimo di gravità” richiesto per l’applicazione dell’articolo 3, tenuto conto non solo della giovane età del ricorrente e del periodo relativamente breve di detenzione, ma anche di alcuni precedenti della Corte. Questi osserva preliminarmente che la misura indicata dal CPT come “auspicabile” (e non come “regola minima”), alla quale ha fatto riferimento la maggioranza nella pronuncia de quo, si

regolarità, quelle ad hoc sono disposte quando le circostanze lo richiedono. Il compito del Comitato, infatti, non è quello di condannare gli Stati, piuttosto di aiutarli a prevenire i maltrattamenti delle persone private della libertà personale.

⁷ Cfr. II Rapporto generale CPT par. 43.

⁸ In altre pronunce la Corte aveva, invece, rilevato come, da sola, la questione del sovraffollamento carcerario non fosse sufficiente a sollevare un problema sotto il profilo dell’ articolo 3, ed aveva pertanto preso in considerazione altri aspetti delle condizioni detentive, come la possibilità di utilizzare i servizi igienici, l’aerazione dei locali, l’accesso alla luce e all’aria naturale o la qualità del riscaldamento. A tal proposito si vedano Kalachnikov c. Russia del 15.07.2002, Moisseiev c. Russia del 9.10.2008, Vlassov c. Russia e Babouchkine c. Russia.

⁹ A tal riguardo appare opportuno segnalare che il cosiddetto “sistema tratta mentale”, invocato dal giudice Sajò in merito alla mancata concessione di misure premiali, non è in grado di optare nei confronti di tutte le tipologie di detenuti. Esso, infatti, si rivela scarsamente utilizzabile nei confronti dei detenuti stranieri, in larga parte clandestini, in quanto essi non sono in grado di fornire garanzie sufficienti, non essendo il più delle volte in possesso di una residenza certa, di legami familiari e delle possibilità di reinserimento lavorativo.

riferisce alle sole celle di polizia e non anche alle celle di reclusione degli istituti penitenziari¹⁰, all'interno delle quali i detenuti non sono costretti a trascorrere l'intera giornata, essendo espressamente previsto nei regolamenti dei penitenziari l'accesso alla passeggiata all'aria aperta e altri momenti di convivialità al di fuori delle celle. Pertanto, afferma Zagrebelsky, deve escludersi qualunque automatismo nel rapporto tra dimensioni delle celle e numero di detenuti. Secondo il giudice dissenziente, inoltre, sebbene nella giurisprudenza della Corte si rinvenivano dei precedenti in cui si è affermato che l'esiguità dello spazio personale a disposizione possa, da sola, giustificare una constatazione della violazione dell'articolo 3, tale principio sarebbe tuttavia smentito dall'applicazione pratica che ne ha fatto la Corte. Viene a tal proposito citata la sentenza resa nel giudizio *Valasinas c. Lituania*¹¹ in cui la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 3 poiché lo spazio personale era compreso tra 2.70 e 3.20 mq; e ancora nella causa *Labzov c. Russia*¹² i giudici di Strasburgo non avrebbero considerato la mancanza di spazio vitale di per sé sufficiente ad integrare la violazione dell'articolo 3, sebbene il ricorrente disponesse di meno di un metro quadrato. Infine, il giudice Zagrebelsky ha evidenziato come l'orientamento espresso dalla Corte con questa sentenza, se da un lato dovrebbe assicurare una maggiore tutela contro i trattamenti vietati dall'articolo 3, allo stesso tempo reca con sé il rischio di una relativizzazione del divieto¹³, dato che, quanto più si abbassa la soglia "minima di gravità" tanto più si è costretti a tenere conto dei motivi e delle circostanze.

Al di là della questione di carattere più generale sollevata dal giudice Zagrebelsky circa il rischio di una "deriva pericolosa verso la relativizzazione del divieto" di cui all'articolo 3, è innegabile come sempre più spesso la Corte sia chiamata ad affrontare problematiche legate ai diritti dei detenuti. Tale tendenza è strettamente correlata ad un clima penale marcato in molti Stati membri, in cui si registra un ricorso sempre maggiore allo strumento penale al fine di rasserenare l'opinione pubblica, specie nei momenti di emergenza sul fronte della sicurezza.

Alla luce di tali considerazioni, sarebbe auspicabile avviare una seria e profonda riflessione sul ruolo e sulle funzioni che oggi riveste la misura della custodia in carcere e sull'opportunità di incrementare l'utilizzo delle misure alternative alla detenzione, che potrebbero in parte risolvere o quanto meno alleviare il problema del sovraffollamento carcerario e del continuo aumento del tasso di detenzione. Occorrerebbe quindi intraprendere

¹⁰ Il punto n. 3, lettera a) del II Rapporto generale CPT.

¹¹ *Valasinas c. Lituania*, n. 44558/98, sentenza del 24/07/2001.

¹² *Labzov c. Russia*, n. 62208/00, sentenza del 15/06/2005

¹³ La Corte ha più volte ripetuto che l'articolo 3 della Convenzione contiene una garanzia assoluta, un diritto inderogabile che non ammette né restrizioni né deroghe, contrariamente ad altre disposizioni della Convenzione e non consente alcun margine di apprezzamento da parte degli Stati.

la via di una riforma della normativa penale e delle pratiche giudiziarie che, riducendo le ipotesi di ricorso alla carcerazione, incentivi l'utilizzo di soluzioni alternative a d essa, come indicato anche nella Raccomandazione n. 2 del 1999 del Consiglio d'Europa. Certo è che non vanno sottovalutate le conseguenza della sentenza in Italia e negli altri paesi europei dove il problema del sovraffollamento è altrettanto drammatico. Va di certo condivisa la conclusione dello stesso Zagrebelsky quando afferma che questo affare avrebbe dovuto trovare una conclusione differente e che il problema che pone va bel al di là del singolo caso di specie.

